

Allegato "A" al n. 31260/9992 dui repertorio-----

-----**Statuto della Fondazione**-----

-----**Articolo 1**-----

-----**Denominazione**-----

E' costituita per volontà della famiglia Mascherpa e della Società Emanuele Mascherpa S.p.A., corrente in Milano, una Fondazione denominata -----

---"**Fondazione Alberto Mascherpa - Ente del Terzo Settore**"---
o, in forma abbreviata, "Fondazione Alberto Mascherpa ETS".---

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore (d'ora in poi, "CTS"), la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve, ETS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e pertanto viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. -----

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

-----**Articolo 2**-----

-----**Sede**-----

La Fondazione ha sede in Milano.-----

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non necessita di modifica statutaria. -----

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Fondazione potrà costituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.-----

-----**Articolo 3**-----

-----**Scopi**-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e, nel solco dell'insegnamento e dell'esempio di Alberto Mascherpa, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale come di seguito specificate. In particolare le opere di bene saranno indirizzate con privilegio verso gli anziani, i bambini ed i malati facendo seguito agli insegnamenti di Alberto Mascherpa. I "progetti" da finanziare saranno selezionati favorendo i luoghi cari ad Alberto Mascherpa, quali, ad esempio, Montano Lucino (CO), Caronno Pertusella (VA) e Milano.-----

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;-----
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;-----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. u), CTS. La Fondazione potrà compiere le attività diverse ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 CTS.-----
Per il finanziamento delle attività la Fondazione può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, in Italia e all'estero, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). -----
La Fondazione garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e assicura il rispetto dei parametri fissati dalla legge in relazione alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti. La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.---
La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 CTS. -----
I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. -----
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. -----
La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 CTS.-----

-----**Articolo 4**-----

-----**Patrimonio della Fondazione**-----

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:-----
a) i beni o somme di denaro conferiti quali risultano dall'atto costitutivo;-----
b) le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;-----
c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni autorizzate a norma di legge;-----
d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a

qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;-----
e) le rendite che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.-----
La Fondazione, per l'adempimento dei suoi compiti, dispone:---
a) delle rendite del patrimonio di cui sopra;-----
b) dei contributi annuali conferiti a tal fine dai fondatori;-
c) delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti o da privati, che non siano specificatamente destinate ad aumento del patrimonio;-----
d) dei beni mobili ed immobili e delle liberalità che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da persone fisiche, giuridiche o da Enti Pubblici, non destinati al patrimonio;---
e) delle contribuzioni, anche periodiche, da parte di persone fisiche, Enti Pubblici e privati ed istituzioni che condividano le finalità perseguite dalla Fondazione;-----
f) delle somme che derivano da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, che vengano destinate dal Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad amministrare il patrimonio e le disponibilità liquide nelle forme che il Consiglio riterrà più sicure e redditizie in relazione al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.-----
In conformità alle previsioni del CTS e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, o altri soggetti a cui la Fondazione sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----**Articolo 5**-----

-----**Organi della Fondazione**-----

Sono organi della Fondazione:-----
il Presidente;-----
il Vice Presidente;-----
il Consiglio di Amministrazione;-----
il Segretario;-----
l'Organo di Controllo;-----
il Revisore, ove nominato. -----
I suddetti organi (fatto salvo quanto infra indicato) non hanno scadenza. I nominati possono rinunciare in ogni momento alla loro carica informando in maniera scritta il Consiglio di Amministrazione.-----

-----**Articolo 6**-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è formato da minimo 3 (tre) membri - Presidente, Vice Presidente, un consigliere - ad un massimo di 7 (sette) membri.-----

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituire per cooptazione i membri venuti a mancare, nel rispetto del numero minimo.-----

In attesa delle sostituzioni l'organo amministrativo si riterà composto nel *plenum* dai consiglieri rimasti.-----

Non potranno essere nominati membri del C.d.A. coloro che:----

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;-----
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;-----
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;-----
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale delle Province di Milano, Como e Varese ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.-----

-----Articolo 7-----

-----Decadenza ed esclusione-----

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo cinque assenze consecutive ingiustificate. -----

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:----

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;-----
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione,-----
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.--

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, con provvedimento motivato.-----

-----Articolo 8-----

-----Poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

In particolare:-----

- a) redige il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;-----
- b) delibera l'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;-----
- c) dispone il più conveniente impiego del patrimonio in valori

mobiliari ed immobiliari, delibera l'organizzazione ed i regolamenti della Fondazione, l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente determinandone il trattamento giuridico ed economico;-----
d) delibera l'accensione di fidi e di prestiti ed il relativo utilizzo dei fondi così ottenuti;-----
e) predispone i programmi della Fondazione e ne controlla la realizzazione;-----
f) delibera gli eventuali accordi di collaborazione con altri Enti e con soggetti privati;-----
g) delibera le assegnazioni di contributi e sovvenzioni, nonché le collaborazioni alle iniziative che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;-----
h) delibera la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;-----
i) controlla l'impiego dei contributi concessi;-----
l) provvede alla nomina del Segretario, in caso di sostituzione;-----
m) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria nei modi di legge;-----
n) provvede alla sostituzione dei suoi componenti come previsto agli art.6 e 9-----

-----Articolo 9-----

-----Presidente e Vice Presidente-----

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dal Consiglio stesso, a maggioranza dei presenti e a scrutinio segreto. Il Vice Presidente ha tutti i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.-----

Il Presidente - e in sua vece il Vice Presidente - hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare.-----

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati.-----

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora sia necessario.-----

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie.-----

In caso di necessità o di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'organo nella sua prima riunione.-----

Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.-----

-----Articolo 10-----

-----**Riunioni del Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma due volte all'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o con qualsiasi strumento telematico che ne garantisca la ricezione diramato almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.-----

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invito scritto o con qualsiasi strumento telematico che ne garantisca la ricezione, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.-----

Le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.-----

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) e dal Segretario.-----

-----**Articolo 11**-----

-----**Segretario**-----

Il segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione anche nel suo seno.-----

Il segretario provvede:-----

- alla redazione di verbali e delibere e alla formazione di opportuno registro cronologico;-----
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio, nonché al successivo controllo dei risultati;-----
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.-----

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.-----

Ove non sia Consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi

verbali.-----

-----**Articolo 12**-----

-----**Esercizio finanziario**-----

L'esercizio finanziario della fondazione coincide con l'anno solare.-----

Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio di esercizio consuntivo redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 CTS.-----

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 CTS.-----

-----**Articolo 13**-----

-----**Durata**-----

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. -----

Nel caso di estinzione della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del RUNTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore identificati nella medesima delibera di estinzione.-----

-----**Articolo 14**-----

L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e può essere costituito in forma collegiale o monocratica in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. e all'art. 2399 c.c. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e, qualora ne ricorrano le condizioni, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del MLPS. In tal caso, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.-----

Qualora se ne ravvisi la necessità o nei casi di cui all'art. 31 CTS, il Consiglio di Amministrazione provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di Controllo qualora

* * * *



Spettabile
FONDAZIONE ALBERTO
MASCHERPA ONLUS
via Natale Battaglia, 39
20127 Milano

RELAZIONE DI STIMA AL 31 DICEMBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4 D. LGS. N. 117/2017 (CODICE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE), PER TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS DELLA FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS CON SEDE IN VIA NATALE BATTAGLIA N. 39 – 20127 MILANO (MI), CODICE FISCALE 97468130154

Il sottoscritto Daniele Castoldi, C.F. (CSTDNL75C29D198W) nato il 29 marzo 1975 a Cuggiono (MI) iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio al n. 932 sez. A, con sede in Busto Arsizio (VA), Piazza XXV Aprile n. 11/b ed iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 153456 di cui al D.M. del 09/12/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 101 del 30/12/2008, in qualità di amministratore della società di revisione legale PROREVI AUDITING S.R.L. iscritta nel registro dei revisori legali al n. 77129 di cui al D.M. del 27/05/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 45 dell'8 giugno 1999, telefono 02-72011124, PEC daniele.castoldi@pec.it, in qualità di società di revisione legale incaricata dalla FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS,

Premesso che

- La FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS, con sede in via Natale Battaglia n. 39 – 20127 Milano, codice fiscale 97468130154, ha richiesto l'intervento della società di revisione PROREVI AUDITING S.R.L., rappresentata dall'amministratore Daniele Castoldi, al fine di riferire sulla consistenza del complesso patrimoniale relativo alla Fondazione stessa alla data del 31 dicembre 2025.
- La determinazione della consistenza patrimoniale della FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS è richiesta nel contesto dell'articolo 22 comma 4 del D.lgs. n. 117/2017 (codice degli enti del terzo settore) che, in tema di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti del Terzo Settore, prevede quanto segue: *"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro"*.
- La FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS è intenzionata ad iscriversi, entro la data del 31 marzo 2026, nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
- La circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al paragrafo 2, è intervenuta sul tema dell'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti, stabilendo quanto segue: *"il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo*

sociale, può aver subito una diminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale.

Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.

La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro".

- Pertanto, finalità della presente perizia è attestare che il valore complessivo al 31 dicembre 2025 degli attivi e passivi della FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS, oggetto di trasmigrazione al RUNTS, sia almeno pari a quello minimo di euro 30.000 previsto dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Daniele Castoldi, in qualità di amministratore della società di revisione legale incaricata PROREVI AUDITING S.R.L., previo esame di tutta la documentazione contabile ed amministrativa reperita, considerate le notizie fornite dal Consiglio di Amministrazione, predispone la presente

RELAZIONE DI STIMA

PREMESSA

SCOPI E METODI DELLA VALUTAZIONE

La presente relazione di stima viene redatta in ottemperanza all'articolo 22, comma 4 del D. Lgs. N. 117/2017 ed ha come finalità principale quella di attestare che il valore del complesso degli attivi e passivi della Fondazione oggetto di trasmigrazione non sia inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ETS, per evitare qualsiasi forma di "annacquamento" del patrimonio.

Di conseguenza, l'analisi del perito deve appurare la reale consistenza del patrimonio della Fondazione e, quindi, indicare un valore dello stesso che sia coerente con i valori attuali delle poste attive e passive e calcolato secondo criteri rispettosi della dottrina e della prassi in materia.

I criteri dell'analisi saranno quindi i principi che stanno alla base della valutazione di complessi patrimoniali gestiti da enti nel contesto dell'esercizio dell'attività istituzionale, con il realizzo in modo

sostanzialmente atomistico e prudenziale delle singole poste attive e passive; i criteri adottati trovano il loro fondamento nelle norme del Codice Civile attinenti alla valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo, norme integrate con i principi contabili emanati dall'OIC, dai documenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dai Principi Italiani di Valutazione emanati dall'OIV, dalla prassi internazionale, nonché dalla migliore dottrina sviluppata nel nostro Paese in tema di valutazioni.

BREVI CENNI ALLA STORIA E CARATTERISTICHE DELLA FONDAZIONE

La FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS è stata costituita in data 11 giugno 2007 con atto a rogito Notaio Alberto Degli Esposti, Repertorio n. 84.635 e Archivio n. 9.854.

La Fondazione non ha finalità di lucro, né limiti di durata, opera nell'ambito della Regione Lombardia ed ha lo scopo esclusivo di svolgere attività di aiuto, sostegno e solidarietà sociale in favore di Enti o privati in condizione di bisogno. In particolare, le opere di beneficenza si esplicano con:

- erogazioni in denaro o in natura a favore degli indigenti;
- erogazioni che mirano ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, comprese quelle effettuate a beneficio di altri enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone;
- erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate a favore di altre Onlus o di Enti Pubblici che operano nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

Le opere di bene sono indirizzate con privilegio verso gli anziani, i bambini ed i malati facendo seguito agli insegnamenti di Alberto Mascherpa. I "progetti" da finanziare sono selezionati favorendo i luoghi cari ad Alberto Mascherpa, quali, ad esempio, Montano Lucino (CO), Caronno Pertusella (VA) e Milano. In ogni caso la Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte e menzionate all'art. 10, comma primo, lettera a), del D.L. vo n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS risulta attualmente così composto:

- Dott.ssa Daniela Scarpini, presidente, nata a Milano il 17 giugno 1933, codice fiscale SCR DNL 33H57 F205Y;
- Ing. Lorenzo Mascherpa, nato ad Albino (BG) il 10 dicembre 1965, codice fiscale MSC LNZ 65T10 A163Q;
- Ing. Stefano Mascherpa, nato a Milano l'8 novembre 1959, codice fiscale MSC SFN 59S08 F205F;
- Ing. Cristina Mascherpa, nata a Milano il 29 giugno 1967, codice fiscale MSC CST 67H69 F205H;
- Dott. Guido Magnocavallo, nato a Milano il 20 novembre 1964, codice fiscale MGN GTT 64S20 F205K;
- Dott. Emanuele Mascherpa, nato a Savona (SV) il 30 giugno 1974, codice fiscale MSC MNL 74H30 I480W.

DC

ORGANO DI CONTROLLO

La FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS non era obbligata alla nomina dell'Organo di Controllo, non superando i limiti previsti dalla normativa vigente.

SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

Per la valutazione del patrimonio della Fondazione in esame, esercente la propria attività istituzionale, si utilizzerà il metodo "patrimoniale semplice" facente parte della categoria dei "criteri assoluti". In generale, l'adozione di tale metodo risulta essere necessaria in quanto, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D. Lgs. N. 117/2017, lo scopo della perizia è quello di attestare che la consistenza patrimoniale della Fondazione oggetto di trasmigrazione al RUNTS non sia inferiore al minimo previsto (€ 30.000).

SITUAZIONE CONTABILE DELLA FONDAZIONE OGGETTO DI TRASMIGRAZIONE

La Fondazione oggetto di trasmigrazione evidenzia le attività e le passività incluse nella situazione contabile aggiornata alla data del 31 dicembre 2025, così come predisposta dall'Organo Amministrativo che viene sintetizzata di seguito:

Attività	Euro	Passività	Euro
Disponibilità liquide	53.652	Patrimonio netto	53.652
Totale	53.652	Totale	53.652

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Con riguardo alla situazione patrimoniale, ai fini della determinazione del *valore del patrimonio a valori correnti*, si fa riferimento, come detto sopra, alla situazione contabile alla data del 31 dicembre 2025 fornita dall'Organo Amministrativo.

1. Disponibilità liquide

La situazione contabile al 31 dicembre 2025 riporta una voce di disponibilità liquide, la cui valutazione contabile risulta interamente confermata sulla base della documentazione bancaria di supporto ricevuta, come viene specificato nella tabella seguente:

Attività	Valore contabile	Valore di perizia
Disponibilità liquide	53.652	53.652

Stante quanto sopra, in relazione alla voce "disponibilità liquide", non si rilevano differenze valutative.

2. Patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta iscritto nella situazione contabile al 31 dicembre 2025 per un importo pari ad € 53.652. Nessuna rettifica viene operata.

3. Determinazione del patrimonio netto a valori correnti della fondazione secondo il metodo patrimoniale semplice

	Valore contabile	Valore di perizia
Attivo	53.652	53.652
Patrimonio netto	53.652	53.652

Si conclude, quindi, per la FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS, alla data del 31 dicembre 2025, l'esistenza di una consistenza patrimoniale pari ad € 53.652.

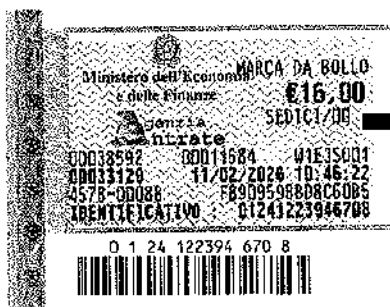
CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche eseguite, si ritiene di attribuire al patrimonio della FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS, alla data del 31 dicembre 2025, un valore complessivo pari ad € 53.652, non inferiore alla somma di € 30.000, ottenuto mediante l'applicazione del metodo patrimoniale semplice.

* * * * *

Pertanto, in ottemperanza dell'articolo 22, comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017, si attesta che, alla data del 31 dicembre 2025, il valore complessivo del patrimonio della FONDAZIONE ALBERTO MASCHERPA ONLUS è almeno pari all'importo di € 30.000, richiesto ai fini dell'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.

Milano, 9 marzo 2026



Prorevi Auditing S.r.l.

Un amministratore

Dott. Daniele Castoldi

Daniele Castoldi

SPAZIO ANNULLATO



Repertorio n. 1.778

ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di marzo.

9 marzo 2026

in Busto Garolfo, presso il mio studio sito in Via Garibaldi n. 1.
Avanti a me dottor Andrea Marco Simonetti, notaio residente in
Busto Garolfo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Milano, Lodi, Busto Arsizio, Monza, Varese,
è comparso il signor:

- **CASTOLDI DANIELE**, nato a Cuggiono il 29 marzo 1975,
residente in Arconate, Via Enrico Fermi n. 30, codice fiscale CST
DNL 75C29 D198W.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,
mi presenta il documento che precede e mi chiede di asseverarlo
con giuramento.

Quindi il comparente presta giuramento di rito ripetendo le parole:
"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle operazioni
affidatemi e di non aver avuto altro scopo che quello di far
conoscere la verità".

E
richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura al comparente che lo approva.

Scritto da me notaio, il presente atto consta di una pagina di un
foglio.

Daniele Castoldi

Andrea Marco Simonetti



Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale da originale redatto su supporto analogico (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale, (e rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo) è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, *"sostituisce quella dell'originale"*.

Meda, 19 (diciannove) marzo 2026 (duemilaventisei)

(file firmato digitalmente dal notaio Federico Cornaggia)



Firmato digitalmente da
FEDERICO CORNAGGIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154